



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (12) - aggiornamento

Conseguenze giuridiche

Aggiornata al 1° maggio 2020

Domanda

- a) A quali conseguenze giuridiche va incontro il proprietario di un impianto elettrico che non rispetta le prescrizioni dell'OIBT?
- b) Quali sono le conseguenze per l'elettricista installatore o per il controllore?

Risposta:

- a) Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 OIBT, il proprietario o il rappresentante da esso designato deve vigilare affinché gli impianti elettrici rispondano sempre alle esigenze di cui agli articoli 3 (Sicurezza) e 4 (Prevenzione delle perturbazioni). Su richiesta, deve presentare un rapporto di sicurezza. Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 OIBT, inoltre, è tenuto a fare eliminare senza indugio i difetti.

Se non adempie al suo obbligo di fare controllare gli impianti e/o di fare eliminare eventuali difetti, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) può disporre che questi lavori vengano svolti interamente a spese del proprietario inadempiente (art. 40 cpv. 3 OIBT). Se i difetti non vengono eliminati, l'ESTI può interrompere o far interrompere l'alimentazione della parte dell'impianto interessato, nella misura in cui essa non serva a garantire il fabbisogno immediato d'emergenza (art. 40 cpv. 3bis OIBT). Oltre a ciò, nei casi succitati viene avviata una procedura penale amministrativa contro il proprietario per inosservanza di una decisione ufficiale (art. 56 della legge sugli impianti elettrici [LIE; RS 734.0]).

Se il proprietario dell'impianto affida lavori di installazione o controlli a persone o imprese di cui sa che non posseggono la necessaria autorizzazione rispettivamente di installazione e di controllo, può essere punito per istigazione al lavoro senza autorizzazione, come se fosse stato lui stesso a svolgerli (art. 42 lett. a e b OIBT in combinato disposto con l'art. 5 della legge federale sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0]).

- b) Al di là della responsabilità di diritto privato per l'attività che svolgono, a carico degli installatori e dei controllori che lavorano senza la necessaria autorizzazione può essere avviata anche una procedura amministrativa penale (art. 42 lett. a e b OIBT). È punito dalla legge anche chi contravviene a obblighi legati a un'autorizzazione. All'articolo 42 lettera c OIBT sono presentate ai numeri 1-7, in un elenco non esaustivo, alcune di queste fattispecie: è punito in particolare, ad esempio, chi non redige o non redige entro il termine previsto il rapporto di sicurezza o non lo consegna en-



tro il termine previsto al proprietario dell'impianto (n. 4), chi non esegue o esegue in modo gravemente scorretto i controlli (n. 5) o chi consegna al proprietario impianti elettrici con difetti pericolosi (n. 7).

Se l'elettricista installatore o il controllore commette in aggiunta un reato secondo il Codice penale svizzero (RS 311.0), ad es. omicidio colposo (art. 117), lesioni colpose (art. 125), incendio colposo (art. 222), rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230), ecc., si applicano anche queste disposizioni.

Chi redige o firma un rapporto di sicurezza o la relativa documentazione necessaria senza esserne autorizzato, è punito per falsità in documenti di cui all'articolo 251 del Codice penale svizzero. Lo stesso vale per qualcuno che firma un rapporto di sicurezza o la relativa documentazione necessaria dal contenuto non veritiero.

È punito dalla legge anche il prestatore di servizi di uno Stato UE che prima di iniziare la sua attività in Svizzera in un settore regolamentato (nella fattispecie: elettricista, elettricista installatore, controllore elettricista) viola intenzionalmente o per negligenza l'obbligo di dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (art. 7 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate [LDPS; RS 935.01] in combinato disposto con l'art. 15 dell'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate [ODPS; RS 935.011]).

Infine, il titolare di un'autorizzazione di installazione o di controllo che non adempie ai propri obblighi è passibile del ritiro dell'autorizzazione. L'ESTI rende pubblica la revoca dell'autorizzazione (art. 19 cpv. 2 e 3 OIBT per l'autorizzazione di installazione e art. 28 cpv. 2 e 4 OIBT per l'autorizzazione di controllo).